



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 - Tel. 011 96 39 929- 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

E-mail: comune.santantonino@tin.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

**REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 04/06/2007

ART. 1 FINALITÀ

1. È volontà del Comune di Sant'Antonino di Susa, in collaborazione con il locale Istituto Comprensivo, istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi come organismo di educazione dei ragazzi alla democrazia, alla partecipazione e all'impegno nella comunità di vita.
2. L'iniziativa ha lo scopo di promuovere la partecipazione diretta degli studenti della Scuola Secondaria Superiore di 1° grado di Sant'Antonino di Susa alla vita del Comune con proposte, progetti e suggerimenti finalizzate a:
 - favorire lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità e al territorio,
 - diffondere la conoscenza delle istituzioni e dei servizi comunali,
 - creare un contesto in cui i ragazzi siano liberi di esprimere le proprie opinioni ed essere protagonisti del proprio futuro,
 - favorire la formulazione di idee e progetti realizzabili concretamente.

ART. 2 ELEZIONI

1. L'organizzazione della consultazione elettorale è in capo al Dirigente Scolastico. Le elezioni si svolgeranno presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Sant'Antonino di Susa nel primo trimestre dell'anno scolastico di competenza.
2. Sono elettori del Consiglio Comunale dei Ragazzi tutti gli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado di Sant'Antonino di Susa.
3. Possono essere eletti nel Consiglio Comunale dei Ragazzi tutti gli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado di Sant'Antonino di Susa.
4. Ogni consigliere dura in carica due anni ed è rieleggibile.
5. I Consiglieri, a turno, esercitano il ruolo di Segretario del Consiglio. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale della seduta che sarà affisso negli appositi spazi pubblici della scuola.

ART. 3 CONSIGLIERI

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da due rappresentanti per ogni classe della Scuola Secondaria di 1° grado di Sant'Antonino di Susa.
2. L'elezione del Sindaco dei Ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi si svolge nel corso della prima seduta, unitamente ai Presidenti delle Commissioni, con votazioni segrete e distinte.
3. Ogni Consigliere ha diritto ad una preferenza, in caso di parità si procederà a ballottaggio, in caso di ulteriori parità a sorteggio.
4. La seduta è valida con la metà più uno dei consiglieri.

ART. 4
COMPONENTI DI DIRITTO

1. Sono componenti di diritto del Consiglio Comunale dei Ragazzi il Sindaco o suo delegato e il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo o suo delegato.
2. I componenti di diritto hanno funzioni consultive e non hanno diritto di voto.
3. Il Sindaco dei Ragazzi, d'intesa con il Dirigente Scolastico predispone l'avviso di convocazione del Consiglio stesso.
4. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche e ne viene data comunicazione al Sindaco del Comune di Sant'Antonino di Susa ed ai Capigruppo Consiliari almeno 5 giorni lavorativi prima.

ART. 5
COMMISSIONI

1. Il lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi si articola anche in Commissioni che saranno costituite ad inizio mandato sui seguenti argomenti:
 - Scuola, cultura e società;
 - Ambiente e territorio;
 - Sport e tempo libero.
2. Per ogni Commissione viene eletto a scrutinio segreto, nel corso della prima seduta del Consiglio, un Presidente.
3. Le Commissioni saranno convocate almeno tre volte l'anno.
4. I lavori delle Commissioni si svolgono, preferibilmente in orario scolastico, presso un locale della Scuola Secondaria Superiore di 1° grado di Sant'Antonino di Susa.
5. Il lavoro delle Commissioni consiste nel predisporre i progetti da sottoporre al voto, esaminare e predisporre gli atti necessari alla realizzazione dei progetti, discutere eventuali problemi e nuove iniziative da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
6. Le Commissioni di lavoro relazionano al Consiglio su ogni argomento discusso o deliberato.
7. Il lavoro delle Commissioni è supportato dal Dirigente Scolastico o suo delegato e da un volontario del Servizio Civile Volontario Nazionale o funzionario comunale.

ART. 6
SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta è convocata dal Dirigente Scolastico d'intesa con il Sindaco degli Adulti.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce almeno due volte l'anno, preferibilmente in orario scolastico, presso la sala consiliare di Via Torino 95 in Sant'Antonino di Susa o presso gli edifici scolastici.
3. Il consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio
4. In caso di assenza non motivata per tre sedute consecutive il consigliere decade automaticamente.

ART. 7
COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi definisce la priorità dei progetti da realizzare compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi delibera in merito alla realizzazione dei progetti scelti con maggioranza assoluta dei voti espressa in forma palese.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà formulare proposte al Consiglio Comunale di Sant'Antonino di Susa per invitarlo ad esaminare iniziative e progetti che, in deroga al successivo art. 8, c. 2, verranno vagliate dall'Amministrazione compatibilmente con le disponibilità finanziarie, su questioni di sua specifica competenza.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà avvalersi di periodiche assemblee degli elettori per presentare e discutere i progetti da realizzare, del Giornalino Scolastico quale strumento di comunicazione interna all'Istituto Comprensivo e della collaborazione delle Associazioni del territorio.

ART. 8
FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si avvale del lavoro delle Commissioni istituite ad inizio mandato e del supporto di un volontario del Servizio Civile o di un Funzionario comunale.
2. Nel bilancio di previsione annuale del Comune sarà previsto apposito stanziamento di spesa per la realizzazione dei progetti approvati nel Consiglio Comunale dei Ragazzi.

ART. 9
DIMISSIONI E DECADENZA

1. I consiglieri possono dimettersi dalla carica in qualsiasi momento attraverso comunicazione scritta al Sindaco dei Ragazzi, che provvederà all'immediata informazione al Sindaco del Comune di Sant'Antonino di Susa ed al Dirigente Scolastico.
2. I consiglieri decadono dalla carica al termine del loro curriculum scolastico, per trasferimento in altri Istituti Scolastici o per le assenze di cui all'art. 6 comma 4.
3. I consiglieri dimissionari vengono sostituiti dai rappresentanti delle classi prime che seguono in graduatoria nella lista corrispondente.
4. I Consiglieri decaduti al termine del curriculum scolastico vengono sostituiti dai rappresentanti delle classi prime, attraverso nuove elezioni.
5. In caso di dimissioni o decadenza del Sindaco dei Ragazzi, ovvero dei Presidenti delle Commissioni, si procederà a nuove elezioni.